
PROPOSTA DI MODIFICHE AL D.Lgs. 188/08

Il Cobat, Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, è operativo da 25 anni nella gestione del fine vita dei prodotti immessi sul mercato dei Produttori Importatori, con particolare attenzione per i settori relativi alle PILE ed ACCUMULATORI regolato dal D.Lgs. 188 del 2008 e quello relativo alle Apparecchiature Elettriche Elettroniche definite RAEE, regolato dal più recente D.Lgs. 49 del 2014.

Ha ricevuto l'incarico di gestire il fine vita dei prodotti da più di 800 Produttori; investe attivamente nella ricerca delle Best Practices in relazione alla gestione delle Raccolte e del Riciclo, con particolare attenzione ai nuovi prodotti quali: Moduli Fotovoltaici per la produzione di energia, Batterie al Litio, al Sale ecc. per lo Storage di energia.

Premesso che:

- il D.Lgs. 188 del 20 novembre 2008 ha recepito, nella normativa italiana, la Direttiva Europea 2006/66/CE, introducendo la responsabilità estesa del Produttore relativamente alle PILE PORTATILI e agli ACCUMULATORI INDUSTRIALI e per VEICOLI;
- la Direttiva europea 2006/66/CE è stata istruita in concordanza con la precedente Direttiva per la gestione della Responsabilità estesa dei Produttori relativamente alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 2002/96/CE [RAEE], recepita in Italia dal D.Lgs. 151 del 25 luglio 2005;
- con l'entrata in vigore della direttiva 2006/66/CE i Sistemi Collettivi, che già dal 2005 gestivano le responsabilità dei Produttori di RAEE, si sono attivati ampliando il loro orizzonte operativo anche alla gestione delle responsabilità derivanti dall'immissione al consumo di Pile Portatili ed Accumulatori per Veicoli ed Industriali;
- con il D.Lgs. n°49 del 14 marzo 2014, è stata recepita la nuova Direttiva Europea 2012/19/UE per la gestione dei RAEE, la quale ha apportato positivi cambiamenti sulle modalità di gestione, descrivendo in modo esaustivo cosa sono e come si devono organizzare i Sistemi Individuali e Collettivi;

- Quasi tutti i Produttori che immettono sul mercato AEE immettono anche Pile ed Accumulatori; *[a titolo di esempio: laptop, cellulari, tablet, telecomandi ecc]*

Visto che:

- la gestione dei comparti dei Rifiuti di Pile ed Accumulatori e di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, presentano innumerevoli affinità, sia di prodotto che di mercato;
- la normativa RAEE è stata aggiornata il 14 marzo 2014 e che essa presenta notevoli novità sul fronte della responsabilità dei produttori e dei rispettivi sistemi che della gestione operativa;
- la normativa Pile ed Accumulatori è riferita al 2008, anno di emanazione del D.Lsv. 188;
- su 17 Sistemi Collettivi iscritti al CDCRAEE, 14 Sistemi Collettivi svolgono le attività di gestione delle Pile ed Accumulatori e sono iscritti al Centro di Coordinamento Pile ed Accumulatori;
- i 14 Sistemi consortili rilevano difficoltà del redigere i propri bilanci in quanto:
 - 1- sul fronte Raccolta RAEE l'art 10 del D.Lgs. 49/14 l'avanzo di gestione di questa linea non concorre a formare il reddito,
 - 2- Sul fronte Raccolta Pile ed Accumulatori la norma di riferimento 188/08 l'avanzo di gestione concorre alla formazione del reddito

In particolare è in discussione presso la 13° Commissione Ambiente e Territorio del Senato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/UE attuata con D.Lgs. 188/2008. A nostro avviso il decreto si limita ad adeguare le deroghe italiane a quelle europee (rispetto ai divieti di immissione sul mercato di batterie portatili e accumulatori contenenti cadmio destinati ad essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili, così come delle pile a bottone con un basso tenore di mercurio) non cogliendo l'opportunità di introdurre i necessari miglioramenti, richiesti ed attesi da tutti gli stakeholders.

TEMA 1: Obblighi dei Produttori e istituzione Sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 188/08 hanno il limite di non definire con chiarezza gli obblighi dei Produttori. In particolare, nel suddetto decreto, mancano le definizioni di Sistemi Collettivi e di Sistemi Individuali, aspetto essenziale per il buon funzionamento del sistema in analogia con le disposizioni del D.Lgs. 49/2014. E' necessario aggiornare e armonizzare gli obblighi in capo ai Produttori e, allo stesso tempo, fornire definizioni precise e chiarire le responsabilità e i prerequisiti per i Sistemi individuali e collettivi, ispirandosi se possibile a quanto già attuato nell'ambito RAEE. Per far fronte a queste criticità si raccomanda di introdurre un nuovo articolo (qui denominato per semplicità espositiva "5 bis"), da inserire dunque tra l'attuale articolo 5 (Immissione sul Mercato) e l'articolo 6 (Raccolta separata e ritiro accumulatori e pile portatili), in grado di chiarire il contesto generale nel quale i Produttori sono tenuti a operare. Di seguito si propone una possibile formulazione di tale articolo.

Art. 5 bis

Obblighi dei produttori e sistemi individuali e collettivi di gestione

1. I produttori adempiono ai propri obblighi derivanti dalle disposizioni del presente decreto legislativo organizzando e finanziando sistemi di raccolta separata di pile e accumulatori mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.
2. I sistemi di cui al comma 1:
 - a) non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile e accumulatori, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.
 - b) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile e accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;
3. I produttori di pile e accumulatori, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 1, determinano e comunicano, almeno con frequenza annuale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal

presente decreto legislativo, in misura tale da rispettare il criterio di totale copertura dei costi effettivamente sostenuti.

4. I produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei rifiuti di pile e accumulatori che derivano dal consumo dei propri prodotti e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'istanza e' corredata da un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema:

- a) e' organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- b) e' effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di raccolta di cui all'Allegato I (nel caso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili) e di rispettare i requisiti di trattamento e riciclaggio di cui all'Allegato II;
- c) opera attraverso modalità di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalità di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori.

Costituisce parte integrante del progetto un piano di raccolta, attestante che il sistema proposto sia in grado di intercettare tutti i rifiuti di pile e accumulatori generati dai propri prodotti sull'intero territorio nazionale, secondo una delle seguenti modalità:

- i. la predisposizione di un efficiente sistema di restituzione dei rifiuti di pile e accumulatori generati dai propri prodotti;
- ii. la stipula di apposite convenzioni con i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale, al fine di assicurare che il produttore contraente effettui il ritiro presso i centri di raccolta ed altri luoghi di raggruppamento dei soli rifiuti di pile e accumulatori derivati dai propri prodotti immessi sul mercato;

Il riconoscimento dei sistemi da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviene entro 90 giorni dalla presentazione del progetto ed e' requisito essenziale per l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo. Qualora il riconoscimento di un sistema individuale sia richiesto a seguito di recesso da un sistema collettivo, tale recesso ha effetto solo dalla data indicata nel provvedimento di riconoscimento del sistema individuale. I sistemi riconosciuti trasmettono annualmente, entro il 31 dicembre, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri rifiuti di pile e accumulatori relativo all'anno solare successivo, ed entro il 30 giugno copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. La revoca del

riconoscimento disposta nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi di raccolta, nel caso di rifiuti di pile e accumulatori portatili, stabiliti nell'articolo 8 determina la cancellazione automatica dal Registro nazionale e l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 25, comma 7, del presente decreto legislativo.

5. I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire consorziandosi ad un sistema collettivo. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal presente decreto legislativo. L'adesione ai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE è libera e non può essere ostacolata dalla fuoriuscita da un sistema per aderire a un altro.

6. I sistemi collettivi di cui al comma 5 non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto dei sistemi collettivi è conforme allo statuto tipo di cui all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo del 14 Marzo 2014 n. 49.

7. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento di cui all'articolo 17 e sulla base di quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del presente decreto.

8. I sistemi collettivi esistenti e quelli di nuova costituzione conformano la loro attività ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le seguenti modalità:

a) I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello statuto tipo di cui al comma 3, ed in ogni caso entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'approvazione.

b) I sistemi collettivi di nuova costituzione trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 15 giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione.

c) Lo statuto è approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi 60 giorni. L'approvazione dello statuto è condizione obbligatoria ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale.

9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre, il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e una copia del bilancio di esercizio, entro il 30 giugno, corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.

-
10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati.
11. I contratti stipulati dai sistemi collettivi per la gestione dei rifiuti di pile e accumulatori sono in forma scritta a pena di nullità.
12. Ogni sistema collettivo deve dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19, prima di iniziare l'attività o entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di avere una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di rifiuti di pile e accumulatori da gestire, secondo criteri generali stabiliti dal Centro di coordinamento e approvati dal Comitato di vigilanza e controllo.
13. Ogni sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di pile e accumulatori immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono superiore al 3% in almeno una delle categorie tra quelle indicate alla Tabella I dell'Allegato III. I sistemi che, all'atto del calcolo delle quote da parte del Centro di coordinamento, non dispongono del suddetto requisito possono mantenere la propria operatività per un periodo massimo di 12 mesi, al termine del quale, in assenza del requisito di cui al presente comma, sono cancellati automaticamente dal Registro nazionale da parte del Comitato di Vigilanza e Controllo.
14. I sistemi di cui ai commi 4 e 5 devono essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001 o, in alternativa, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.

TEMA 2: Raccolta separata

Sempre con riferimento agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 188/08, si segnala che essi affrontano in modo parziale e a volte contraddittorio le modalità con cui organizzare e gestire la raccolta differenziata delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli. Si raccomanda di sostituire integralmente i suddetti articoli, allineandosi alla più evoluta norma espressa nel D.Lgs. 49/2014 e introducendo, tra l'altro, regole mirate per la Distribuzione, canale fondamentale per il conferimento da parte dei cittadini delle pile portatili e per il raggiungimento dei target di raccolta.

Sarebbe opportuno introdurre una superficie minima che caratterizza i punti di vendita obbligati al ritiro "uno contro zero" (analogamente a quanto avviene per i RAEE), specificare le modalità semplificate per la raccolta da parte dei Distributori e chiarire i vincoli di operatività per i "soggetti terzi indipendenti" che raccolgono Accumulatori Industriali e per Veicoli. E' necessario specificare che anche i Comuni offrono ai cittadini servizi di raccolta degli accumulatori e che le strutture di raccolta del servizio pubblico possono essere utilizzate dai produttori per tutte le tipologie di pile e accumulatori. Di seguito si formula una proposta di testo relativa ai due articoli in oggetto.

Art. 6

Raccolta separata dei rifiuti di pile e accumulatori portatili

1. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori portatili come rifiuti urbani misti, mediante il raggiungimento di un elevato livello di raccolta differenziata idoneo a realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 8, e di sottoporre i rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti al trattamento adeguato di cui all'articolo 10, devono essere attivate le seguenti misure ed azioni:

a) i Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata di rifiuti di pile e accumulatori portatili e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai consumatori di conferire gratuitamente i rifiuti di pile e accumulatori portatili prodotti nel loro territorio. Il conferimento di rifiuti di pile e accumulatori portatili prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione. Detta convenzione è obbligatoria per i

Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i rifiuti di pile e accumulatori portatili.

b) i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono organizzare e gestire sistemi di raccolta o di restituzione dei rifiuti di pile e accumulatori portatili per realizzare gli obiettivi definiti dal presente decreto legislativo.

2. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si svolge con le modalità previste dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero, in alternativa, con le modalità previste agli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei rifiuti di pile e accumulatori portatili conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di prodotti di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di pile e accumulatori portatili o, in alternativa, di AEE al dettaglio di almeno 400 mq e deve essere svolta ai sensi di quanto disposto all'articolo 6 bis.

4. I produttori assicurano il ritiro su tutto il territorio nazionale dei rifiuti di pile e accumulatori conferiti nei centri di raccolta di cui al comma 1 e nei punti di raccolta della distribuzione di cui al comma 3 sulla base delle modalità definite:

a) da apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5 ter, comma 2, lettera b), nel caso dei sistemi individuali;

b) dal Centro di Coordinamento, nel caso dei sistemi collettivi.

5. Al fine di organizzare e gestire le attività di cui all'articolo 5 bis, i produttori o i sistemi collettivi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta, ove istituite, del servizio pubblico, previa sottoscrizione di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra il Centro di coordinamento e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006.

6. I punti di raccolta predisposti dai distributori per il ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori portatili non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I distributori che forniscono nuove

pile e accumulatori portatili assicurano la raccolta separata di cui al presente articolo prevedendo ponendo a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita. I punti di raccolta possono essere realizzati attraverso appositi contenitori anche accessibili direttamente a terzi, svuotabili periodicamente in altri contenitori di dimensioni maggiori, fermo restando quanto previsto al comma 6 del presente articolo. I contenitori devono essere posizionati in luogo idoneo, pavimentato ed in cui i rifiuti di pile e accumulatori portatili sono protetti dalle acque meteoriche, da fonti di calore e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.

7. I distributori che hanno l'obbligo di ritirare i rifiuti di pile e accumulatori portatili sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 comma 3, informano i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteristiche facilmente leggibili;

8. Il distributore che ritira presso il punto di raccolta i rifiuti di pile e accumulatori portatili è detentore dei suddetti rifiuti ai fini della compilazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) e non è tenuto ad adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. I soggetti a cui è affidato il ritiro e il trasporto ai centri di trattamento autorizzati, indicati al comma 9 del presente articolo, hanno la responsabilità della corretta gestione di tutti i rifiuti ritirati presso i punti di raccolta della distribuzione.

9. I rifiuti di pile e accumulatori portatili ritirati dai distributori presso i punti di raccolta sono consegnati:

- a) ai sistemi individuali o ai sistemi collettivi istituiti dai produttori e incaricati dal Centro di coordinamento delle operazioni di ritiro, trasporto e trattamento;
- b) alle aziende che agiscono per conto dei Comuni, previo affidamento in regime di privativa dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D. Lgs. 152/06.

10. I rifiuti di pile e accumulatori portatili sono consegnati ai soggetti di cui al comma 5 quando il quantitativo ritirato raggiunge complessivamente i 150 chilogrammi, e in ogni caso, almeno un a volta l'anno.

11. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un rifiuto di pile e accumulatori portatili da parte dei distributori può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro. Al fine di garantire il corretto smaltimento di tale rifiuti, essi dovranno essere consegnati dal detentore finale ai centri di raccolta comunali, che provvedono alla gestione degli stessi, in accordo con il Centro di coordinamento.

12. Il Centro di coordinamento definisce opportune modalità di supporto ai distributori

nell'adempimento agli obblighi relativi al presente articolo.

Art. 7

Raccolta separata dei rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli

1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata dei rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono:
 - a) organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli, idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale, sostenendone i relativi costi;
 - b) ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.
2. L'attività di raccolta di pile e accumulatori industriali e per veicoli può essere svolta anche da terzi indipendenti, purché:
 - a) senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale;
 - b) nel rispetto della normativa vigente.
 - c) previo obbligo di rendicontazione trimestrale al Centro di coordinamento delle quantità raccolte, con le modalità stabilite dal Comitato di Vigilanza e Controllo, sentito il Centro di Coordinamento Nazionale.
3. Chiunque detiene rifiuti di accumulatori industriali e per veicoli è obbligato al loro conferimento ai soggetti che raccolgono detti rifiuti ai sensi del comma 1, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, o il rispetto delle modalità di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
4. In caso di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta di pile ed accumulatori per veicoli allestiti dai soggetti di cui al comma 1 o dai Comuni, dei rifiuti di detti accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di acquistare nuovi accumulatori.
5. Per i fini di cui al presente articolo i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli e i sistemi collettivi cui aderiscono possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di accumulatori industriali e per veicoli e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta degli accumulatori industriali e per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli

articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006.

6. I Produttori sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

TEMA 3: Finanziamento

L'attuale articolo 13 sul finanziamento è incompleto e lacunoso. Si suggerisce di uniformarsi alle logiche introdotte dal D.Lgs. 49/2014, identificando più chiaramente i due ambiti specifici del finanziamento delle attività di raccolta, trasporto e riciclo, uno relativo alle pile portatili, l'altro agli accumulatori industriali e per veicoli. Vengono inoltre introdotte le garanzie finanziarie per i prodotti caratterizzati da cicli di vita medio-lunghi. Viene qui formulata una proposta di un nuovo e più efficace articolo sul finanziamento.

Art. 13

Finanziamento

1. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle pile e accumulatori portatili immessi sul mercato per ciascuna tipologia nell'anno solare precedente a quello in cui si verificano i costi.
2. Il Centro di coordinamento stabilisce i criteri generali di ripartizione degli oneri relativi alle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio per i sistemi collettivi, in funzione anche della tipologia delle pile e degli accumulatori raccolti, dell'ubicazione sul territorio dei punti di raccolta e della quota percentuale di raccolta separata effettuata.
3. I rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti nell'ambito dei sistemi di cui ai decreti n. 49 del 2014 e n. 209 del 2003 sono rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dai veicoli fuori uso presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai produttori o dai sistemi collettivi che agiscono in loro nome ai sensi del comma 1 del presente articolo.

-
4. L'obbligo di cui al comma 1 non può implicare un doppio addebito per i produttori, nel caso di rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti conformemente alle disposizioni di cui ai decreti n. 209 del 2003 e n. 49 del 2014.
 5. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato.
 6. Nel caso in cui determinati rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli siano stati immessi sul mercato da produttori che hanno cessato l'attività, il Centro di coordinamento stabilisce le modalità attraverso le quali i sistemi individuali e collettivi si fanno carico della raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei suddetti rifiuti, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle pile e accumulatori industriali e per veicoli immessi sul mercato dai produttori aderenti per ciascuna tipologia nell'anno solare precedente a quello in cui si verificano i costi.
 7. I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori industriali e per veicoli possono concludere accordi che stabiliscano il ricorso a modalità di finanziamento diverse da quelle di cui al comma 1, purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto.
 8. Il produttore, al momento della prima immissione di una pila industriale o un accumulatore industriale sul mercato, presta adeguata garanzia finanziaria. La garanzia è prestata dal singolo produttore, nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, secondo modalità equivalenti stabilite dal decreto sulle garanzie finanziarie di cui all'art. 25 del decreto legislativo del 14 Marzo 2014 n. 49.
 9. I produttori sono tenuti a sostenere i costi del funzionamento e delle attività del Centro di coordinamento di cui all'articolo 16.

TEMA 4: Registro Nazionale

Si rende necessario aggiornare le disposizioni relative al registro dei Produttori, allo stato attuale obsolete e incomplete. Ad oggi si evidenzia la mancanza di una procedura di verifica attraverso la quale sia confermato il rapporto tra il Produttore iscritto ed il Sistema collettivo indicato dallo stesso. Inoltre al Produttore è lasciata la libertà di inserire un codice fiscale di una qualsiasi impresa iscritta al Registro (anche non registrata quale Sistema collettivo) per completare la procedura di iscrizione. Nel caso in cui vi siano Produttori che, pur avendo dichiarato a Registro l'adesione ad un Sistema collettivo, non hanno formalizzato tale iscrizione presso il Sistema stesso, non vi è alcun vincolo alla finalizzazione dell'iscrizione da parte del Produttore e quindi all'immissione sul mercato. Il Sistema collettivo non ha alcuno strumento per poter "validare" l'iscrizione al Registro del Produttore che lo ha indicato come sistema di finanziamento e pertanto il Produttore può procedere alla immissione sul mercato senza avere tuttavia finanziato alcun sistema di raccolta, come invece avviene nel caso del Registro AEE e quindi sarebbe opportuno allineare le modalità di finanziamento per la gestione del registro stesso.

Si segnala inoltre che il Registro non consente l'immediata identificazione dei soggetti iscritti quali Sistemi individuali, che sarebbero quindi tenuti all'adesione al CDCNPA, come invece è stato esplicitato nell'ambito del Registro AEE.

Allo scopo quindi di consentire un corretto adeguamento alle procedure operative di utilizzazione del Registro, si ritiene opportuno che vengano valutate le seguenti proposte di integrazione affinché:

- nel caso del Sistema collettivo, gli sia consentito accertare l'effettiva adesione di un Produttore al sistema stesso;
- nel caso di Sistema individuale, sia verificata l'adesione dello stesso al CDCNPA prima dell'autorizzazione ad immettere sul mercato;
- venga reso possibile al CDCNPA accedere alle anagrafiche dei Produttori e dei Sistemi al fine di procedere con le attività di controllo circa l'adesione al Centro stesso.

E' inoltre opportuno introdurre, come per il D.Lgs. 49/2014, la figura del rappresentante autorizzato.

Vengono di seguito formulate alcune proposte di modifica/ integrazione degli articoli 14 e 15.

Art. 14

Registro nazionale

Al comma 2 aggiungere la frase: *“Ai fini dell’iscrizione il Registro verifica che i produttori iscritti abbiano effettivamente aderito ad un sistema collettivo o abbiano costituito un sistema individuale che aderiscono al Centro di coordinamento. Nel caso in cui l’iscrizione sia effettuata dal rappresentante autorizzato, tale soggetto risponde degli obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato anche con riferimento agli oneri di registrazione di cui al presente comma”.*

Art. 15

(Gestione del registro e dei dati relativi ai sistemi collettivi, all’immeso sul mercato, alla raccolta e riciclo)

Al comma 2 dopo la parola “sistemi” inserire le parole *“individuali e”*. Al termine aggiungere la frase *“All’interno del Registro è istituita una apposita sezione relativa ai sistemi individuali e ai sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.”*

Al comma 3 sostituire le parole “31 marzo” con “30 aprile”. Al termine inserire la frase: *“Nella comunicazione di immesso sul mercato non sono inclusi i quantitativi che, successivamente alla prima immissione sul mercato nazionale, vengono successivamente esportati.”*

Aggiungere il seguente comma 6: *“Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea può, in deroga quanto disposto all’articolo 4, comma 1, lettera n), numeri da 1) a 3), designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l’adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo. Nel caso in cui l’iscrizione al Registro di cui all’articolo 14 sia effettuata dal rappresentante autorizzato, tale soggetto risponde degli obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato anche con riferimento agli oneri di registrazione. Il produttore di cui all’articolo 4, comma 1, lettera n), numero 4), stabilito nel territorio nazionale, il quale vende pile e accumulatori in un altro Stato membro dell’Unione europea nel quale non è stabilito, deve nominare un rappresentante autorizzato presso quello*

Stato, responsabile dell'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita.”

TEMA 5: Coordinamento, Controllo e Vigilanza

I compiti e le responsabilità del CDCNPA devono essere equiparati, potenziandoli, a quelli del CDC RAEE. Con riferimento agli Accumulatori per veicoli si rende necessario il monitoraggio del servizio di raccolta di terzi indipendenti e la raccolta in ambito di libero mercato per rifiuti ad alto valore economico residuo. Si ritiene opportuno evidenziare come ad oggi sia pressoché impossibile per il CDCNPA attivare alcuna modalità di controllo circa i soggetti terzi indipendenti che svolgono attività di raccolta e conferiscono direttamente agli impianti di trattamento finale e pertanto non è possibile contabilizzare i quantitativi raccolti in capo ai sistemi dei produttori. Inoltre è necessario che vengano attivati controlli specifici circa le attività di esportazione degli accumulatori per veicoli al piombo, poiché tutti i flussi esportati sottraggono importanti risorse al sistema industriale nazionale. E' necessario inoltre porre particolare riguardo circa la previsione dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 188/2008. Tale disposto prevede che gli accumulatori esausti per veicoli siano conferiti dai detentori ai sistemi di raccolta dei produttori per garantirne il corretto riciclo. Tuttavia, tale previsione normativa è nella pratica disattesa, poiché non vi è alcuna possibilità di verificare in maniera puntuale se i rifiuti raccolti ricadono nella categoria degli accumulatori per veicoli o degli accumulatori industriali: entrambe le categorie sono infatti identificate (per quanto riguarda gli accumulatori al piombo) dal medesimo codice CER (16.06.01) e pertanto ogni tipo di controllo documentale risulta vanificato. Si propone pertanto che la medesima previsione di cui all'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 188/2008 venga estesa anche agli accumulatori industriali. Con riferimento invece al monitoraggio e rendicontazione dei dati, l'attuale disposto normativo pone a carico del CDCNPA l'onere di ricevere la comunicazione dei dati di riciclaggio da parte degli impianti di trattamento (sia nazionali che esteri), senza tuttavia prevedere alcun tipo di strumento operativo (sanzioni) al fine di garantire che tali obblighi vengano effettivamente realizzati. Si propone infine di utilizzare anche per il “mondo” pile lo stesso Comitato di Indirizzo dei

RAEE.

Seguono alcune proposte di intervento relative ai seguenti articoli del D.Lgs. 188/2008: 16, 17, 19 e 20 (quest'ultimo sostituito integralmente).

Art. 16

Centro di Coordinamento

Sostituire il comma 1 con la seguente frase: *“Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNPA), assume la forma di consorzio, disciplinato ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il consorzio è composto da tutti i sistemi individuali e collettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, che vi aderiscono entro 30 giorni dalla loro costituzione.”*

Sostituire il comma 2 con la seguente frase: *“Il Centro di Coordinamento adegua lo statuto alle disposizioni del presente decreto legislativo entro 90 giorni dall'entrata in vigore. Lo statuto e le successive modifiche sono approvate con Decreto del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla presentazione.”*

Art. 17

Compiti del Centro di Coordinamento

Al comma 2 aggiungere le seguenti lettere:

- f) supportare il Comitato di vigilanza nella definizione criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato, promuovendo a tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;*
- g) assicurare risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei soggetti che effettuano la raccolta, utilizzando a tal fine metodologie telematiche;*
- h) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di indirizzo, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore;*
- i) assicurare il monitoraggio dei flussi di rifiuti di pile e accumulatori distinti per tipologia di cui all'Allegato III del presente decreto legislativo assegnati ai sistemi individuali e collettivi sulla base di modalità da definire d'intesa con l'ISPRA e il Comitato di vigilanza e controllo;*
- l) predisporre per ciascuna tipologia di pile e di accumulatori un programma annuale di prevenzione e attività da trasmettere al Comitato di vigilanza e controllo. Tale programma deve contenere indicazioni specifiche anche con riguardo agli obiettivi di recupero dei rifiuti di pile e accumulatori portatili;*

m) assicurare supporto tecnico per le attività di verifica del trattamento adeguato di cui agli artt. 10 e 10 bis del presente decreto.

Aggiungere il seguente comma 3: *“Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento predispone un apposito elenco in cui i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantità di rifiuti di pile e accumulatori trattate entro il 30 aprile di ogni anno.”*

Art. 19

Comitato di vigilanza e controllo

Al comma 6 aggiungere le seguenti lettere:

- f) predispone ed aggiorna il Registro nazionale di cui all'articolo 14, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 14, comma 9;*
- g) raccoglie, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro nazionale ai sensi dell'articolo 14, comma 6;*
- h) calcola, sulla base dei dati di cui alla lettera g), le rispettive quote di mercato dei produttori; Ai fini della definizione delle quote di mercato, il Comitato di vigilanza si avvale del Centro di coordinamento;*

Art. 20

Comitato di indirizzo sulla gestione delle pile e degli accumulatori

1. Il Comitato di Indirizzo, istituito per i RAEE ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, assume anche la funzione di Comitato di indirizzo per la gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.
2. Il Comitato di indirizzo:
 - a) monitora l'operatività, la funzionalità logistica e l'economicità del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori;
 - b) funge da punto di riferimento degli interessi delle categorie rappresentate;
 - c) svolge una funzione di coordinamento tra gli interessi delle categorie in esso rappresentate e l'attività del Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 e del Comitato di vigilanza e controllo, mediante la trasmissione di atti di indirizzo;
 - d) trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente una relazione sull'andamento del sistema di

raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.

TEMA 6: Sanzioni

Alcune sanzioni sono già mancanti nell'attuale D.Lgs. 188/08 e altre andrebbero invece introdotte in funzione delle raccomandazioni presentate in questo documento. Segue una proposta relativa alle nuove sanzioni che sarebbe necessario introdurre.

Art. 25

Sanzioni

Dopo il comma 7 aggiungere le seguenti sanzioni:

- Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei rifiuti di pile e accumulatori di cui all'articolo 6 bis, comma 1, ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei rifiuti di pile e accumulatori di cui all'articolo 10, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 13, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;*
- Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, nel momento in cui immette una pila industriale un accumulatore industriale o per veicoli sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui all'articolo 13, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.*
- Il mancato adempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 6, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato estero.*
- La mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro predisposto dal Centro di Coordinamento ai sensi dell'articolo 16, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. In caso di mancata registrazione, l'autorità diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione e' revocata. L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta*

l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte alla metà.

- La violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 5 bis comma 3, 4, 8 e 9 da parte dei sistemi individuali e collettivi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. In caso di violazione del suddetto obbligo per due anni, anche non consecutivi, in un triennio comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale di cui all'articolo 14. I soggetti cancellati per la violazione dell'obbligo di comunicazione non possono essere iscritti al Registro nazionale per i due anni successivi.*

- Il mancato adempimento da parte dei sistemi individuali e collettivi agli obblighi di cui all'articolo 5 bis commi 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 e 14 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. Il sistema individuale o collettivo inadempiente ha 6 mesi di tempo per regolarizzare la propria posizione; il mancato adempimento allo scadere del suddetto termine comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale di cui all'articolo 14. I soggetti cancellati per la violazione dei suddetti obblighi non possono essere iscritti al Registro nazionale per i due anni successivi.*


- La violazione dell'obbligo di rendicontazione trimestrale da parte de soggetti che raccolgono pile e accumulatori industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.*

- La violazione dell'obbligo di comunicazione da parte de soggetti che forniscono informazioni al Centro di coordinamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.*

- Nelle ipotesi di cui all'articolo 10 , qualora la spedizione di pile e accumulatori usati sospettati di essere rifiuti avvenga in difformità dalle prescrizioni di Legge, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento e, con l'occasione, inviamo i nostri più cordiali saluti.

Dott. Ing. Giancarlo Morandi
Presidente COBAT



Roma 25 novembre 2015